

DM INTERNO 6 GIUGNO 1995

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 10 DEL DECRETO MINISTERIALE 14 DICEMBRE 1993 CONCERNENTE: "NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA"

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il DPR 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993 recante: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";

Visto il decreto del Ministero dell'interno con il quale era stato prorogato al 1° luglio 1995 il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993;

Rilevata la necessità di attendere che i modelli di porte omologati dal Ministero dell'interno, siano presenti sul mercato nazionale in numero congruo con le esigenze del mercato stesso;

Decreta:

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 citato in premessa, è ulteriormente prorogato al 1° gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.